

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 30 MAGGIO 2000

N. 62

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI GALATONE (Lecce)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 12 suppl. del 20-01-1992.**
Pag. 3174

COMUNE DI DELICETO (Foggia)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 117 str. del 17-06-1992.**
Pag. 3177

COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 195 suppl. del 26-10-1991.**
Pag. 3193

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI GALATONE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 12 suppl. del 20-01-1992.

Modifiche apportate agli articoli dello statuto del Comune di Galatone in esecuzione delle delibere consiliari n. 1 del 13-01-2000 e 21 del 9-03-2000

**Art. 1
(Il Comune)**

1 Il Comune è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e realizza una politica di pari opportunità.

2 Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3 I Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4 I Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5 Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

6 Il Comune ispira la propria azione alla tutela, alla valorizzazione, recupero delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali presenti nel territorio.

**Art. 5
(Le funzioni del Comune)**

2 Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con altri Enti Locali Territoriali.

3 In particolare il Comune per quanto di competenza e compatibilmente con le competenze riservate dalla legge agli altri Enti svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua da qualsiasi fonte di inquinamento, tutela idrogeologica, tutela

- e) valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta, produzione e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi per il miglioramento della qualità della vita;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia municipale ed amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

**Art. 6
(I servizi pubblici locali)**

1 Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, individua ed istituisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed appromuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 Il Consiglio Comunale determina, con la medesima maggioranza le forme di gestione privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri Enti territoriali ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3 I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

4 Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio di pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

**Art. 9
(La valorizzazione e la promozione della partecipazione)**

1 Il Comune riconosce ai cittadini singoli ed associati il diritto a partecipare alla gestione della vita de-

mocratica della comunità, nelle varie forme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

2 Il Regolamento prevede forme di partecipazione degli interessati nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3 Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale.

4 A tal fine è istituito un Albo Comunale delle Associazioni che operano nel territorio.

5 Il Comune promuove altresì, quale momento di partecipazione il "forum dei cittadini", cioè riunioni pubbliche e/o altro mezzo idoneo finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione. Un regolamento apposito elaborato dal Consiglio Comunale ed approvato a maggioranza di voti stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento del "forum".

Art. 10

(La valorizzazione delle associazioni)

2 Il Comune riconoscendo il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne valorizza le attività nel rispetto dell'autonomia delle relative organizzazioni.

3 L'iscrizione nell'Albo Comunale è condizione necessaria perché le organizzazioni di volontariato possano instaurare rapporti con il Comune e, quindi, per accedere ai contributi, stipulare convenzioni e beneficiare delle prerogative previste al successivo art. 15 per le libere forme associative.

Art. 15

(L'iniziativa e le proposte popolari)

2 Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 10 giorni dalla ricezione in Segreteria attraverso la Commissione Consiliare competente, dandone risposta ai cittadini.

Art. 17

(Il Referendum consultivo)

3 Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali Provinciali e Comunali.

13 La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 20

(L'elezione del difensore civico)

1 Il difensore civico è eletto con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri Comunali a scrutinio segreto

tra i cittadini italiani residenti nel Comune, di provata esperienza, moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella medesima seduta ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui neanche tale maggioranza venga raggiunta, si procede, sempre nella medesima seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto più voti. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento, adottato con la delibera di elezione.

Art. 26

(Il Consiglio Comunale)

3 Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio o all'Ufficio Protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Si procede alla surroga di consiglieri dimissionari con separate deliberazioni e con la disciplina prevista dall'art. 5 della L. 15-05-1997 n. 127.

7 I casi di sospensione o scioglimento del consiglio sono stabiliti dall'art. 39 della Legge 142/90 come modificato dall'art. 5 2° e 3° comma della Legge 127/97 e dall'art. 8 comma 5° della Legge 120/99.

Art. 27

(I diritti e i poteri dei Consiglieri Comunali - Decadenza)

6 Un quarto dei Consiglieri può chiedere al Sindaco l'invio al Co.Re.Co. di deliberazioni di Giunta e di Consiglio con nota scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le delibere stesse riguardino:

- a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitaria;
- b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

8 I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato provvede per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il

Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 28
(Le competenze del Consiglio)

1 Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2 Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la missione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuthe, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che, ne costituiscono una esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge.

3 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al

presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4 Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Vengono altresì forniti servizi ed attrezzature con risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 33
(La composizione e poteri della Giunta)

1 La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori previsto dalla Legge 265/1999 e cioè pari ad un terzo dei componenti il Consiglio comprendendo il Sindaco, garantendo da parte del Sindaco, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi, ai sensi dell'Art. 27 della legge 81/93.

Art. 34
(L'elezione del Sindaco e della Giunta)

2 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3 Il Sindaco sentita la giunta, entro due mesi dall'elezione, presenta le linee programmatiche ed i progetti da realizzare nel corso del mandato. Successivamente, una volta all'anno, presenta al Consiglio, insieme con ogni singolo Assessore eventuale definizione di adeguamento e verifica della attuazione delle linee programmatiche.

Art. 36
(Le competenze del Sindaco)

7 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 37
(Le competenze del Sindaco)

6 Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento . . .

Art. 39
(La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione)

2 Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno

due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco

Art. 45
(Il Segretario Comunale)

1 Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2 La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.

Art. 47
(La responsabilità del Segretario Comunale e dei Funzionari)

1 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione ed allegati integralmente.

Sono stati soppressi gli ex artt. 12, 13, 45 (3, 4 e 5 comma) e 46.

Sono stati istituiti i seguenti nuovi artt.:

Art. 15
(Partecipazione di libere forme associative)

1 Il Comune può attivare su materie e questioni ritenute di rilevante interesse generale la consultazione della popolazione comunale ovvero soltanto delle libere forme associative iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro e degli organismi di partecipazione formalmente costituiti.

2 Ove si tratti di materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a particolari settori della popolazione comunale, ovvero a quelle associazioni, organizzazioni ed organismi che operano nel campo di intervento interessato.

3 La consultazione può essere indetta anche per determinati settori della popolazione comunale ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.

4 La consultazione, che deve svolgersi secondo criteri di snellezza e rapidità può prevedere, in relazione alle materie in trattazione una o più delle seguenti modalità:

- a) pubblica assemblea;
- b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
- c) interviste condotte da società specializzate o, comunque, da incaricati del Comune;
- d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un determinato termine.

5 Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.

6 Il Comune può non conformarsi alla volontà risul-

tante dalla consultazione dandone adeguata motivazione.

Art. 16
(Consiglio Comunale dei Bambini)

1 Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva delle seguenti materie: le politiche di tutela dell'infanzia dei minori, politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l'associazionismo, rapporti con l'UNICEF.

3 Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con Regolamento.

Art. 31
(Conferenza dei Capigruppo)

1 I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi Consiliari secondo quanto previsto dal Regolamento.

2 Il Regolamento disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi, l'elezione del Capogruppo, la dotazione di risorse, la sede nonché le modalità di rendicontazione delle spese e le relative forme di pubblicità.

3 La conferenza dei Capigruppo è formata dai Capigruppo di ciascun gruppo, dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede e dal Sindaco o suo delegato.

4 Il Regolamento determina i compiti della conferenza dei capigruppo e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

5 Ogni gruppo consiliare dispone di propria sede.

COMUNE DI DELICETO (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 117 str. del 17-6-1992.

COMUNE DI DELICETO
PROVINCIA DI FOGGIA

STATUTO COMUNALE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Deliceto è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite,

conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

1. La sede del Comune è sita in via Regina Margherita, n. 45.

2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

4. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che con le rispettive descrizioni.

2. Formano parte integrante del presente statuto.

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6 Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione

con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione - Composizione Presidenza

Consigliere anziano - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consi-

glio sono esercitate dal Vice Sindaco (sempre se riveste la qualità di consigliere) e in via residuale dal consigliere anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'Art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida

Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta con consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.

Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
 il giorno di consegna non viene computato;
- b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:
 - nove Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - sei Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
- c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- d) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

- a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
- b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta in-

dividuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
- c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento,

può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive e inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 18

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 19

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono

analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza e impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore o consigliere, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori o consiglieri i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore o consigliere ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 23

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25 La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 6 (sei) assessori.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 26 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento, degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed in grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 27 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono partecipare, senza diritto di voto, di propria iniziativa il revisore dei conti e, su invito del Sindaco, i consiglieri delegati per le materie di loro competenza.

Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 28 Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29
Decadenza della Giunta
Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE
CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che

incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni nelle forme previste, nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché

proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un terzo degli elettori aventi diritto al voto con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II REFERENDUM

Art. 34 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35 Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 36 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al

Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art. 37 Istituzione dell'ufficio

1. È istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 38 Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 39 Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 40 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentra-

mento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 41 Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 42 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43 Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 44 Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 45 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 46 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

1. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenziali o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

2. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consi-

glio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

3. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

5. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 47 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48 Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti parteci-

panti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 53

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di

classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità, delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 55

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di categoria professionale apicale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 57

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di categoria.

5. In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 58

Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 59

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici o dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Fatta salva l'applicazione del comma 68, lett. c) dell'art. 17 della legge 15-05-1997 n. 127, possono essere attribuiti, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Possono essere ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 60
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente, secondo le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 61
Ufficio di staff

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessori previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 62
Ufficio per la gestione del contenzioso
del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali

e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63
Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 64
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi, entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.


3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ALLEGATO A) - Bozzette e descrizione dello stemma (Art. 5)

ALLEGATO B) - Bozzette e descrizione del gonfalone (Art. 5)

Il Segretario Capo
(firma illeggibile)

Il Sindaco
(firma illeggibile)





COMUNE DI DELICETO
PROVINCIA DI FOGGIA
STATUTO COMUNALE

SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Definizione
 Art. 2 – Autonomia
 Art. 3 – Sede
 Art. 4 – Territorio
 Art. 5 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco
 Art. 6 – Pari opportunità
 Art. 7 – Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi
 Art. 8 – Conferenza Stato-Città - Autonomie locali
 Art. 9 – Tutela dei dati personali

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
 (Consiglio, Giunta, Sindaco)

Capo I
Consiglio comunale

- Art. 10 – Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze
 Art. 11 – Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
 Art. 12 – Funzionamento - Decadenza dei consiglieri
 Art. 13 – Sessioni del Consiglio
 Art. 14 – Esercizio della potestà regolamentare
 Art. 15 – Commissioni consiliari permanenti
 Art. 16 – Costituzione di commissioni speciali
 Art. 17 – Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II
Giunta e Sindaco

- Art. 18 – Elezione del Sindaco
 Art. 19 – Linee programmatiche
 Art. 20 – Dimissioni del Sindaco
 Art. 21 – Vice Sindaco
 Art. 22 – Delegati del Sindaco
 Art. 23 – Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
 Art. 24 – Nomina della Giunta
 Art. 25 – La Giunta - Composizione e presidenza
 Art. 26 – Competenze della Giunta
 Art. 27 – Funzionamento della Giunta
 Art. 28 – Cessazione dalla carica di assessore
 Art. 29 – Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
DIFENSORE CIVICO

Capo I
Partecipazione dei cittadini
 Riunioni - Assemblee - Consultazioni
 Istanze e proposte

- Art. 30 – Partecipazione dei cittadini
 Art. 31 – Riunioni e assemblee
 Art. 32 – Consultazioni
 Art. 33 – Istanze e proposte

Capo II
Referendum

- Art. 34 – Azione referendaria
 Art. 35 – Disciplina del referendum
 Art. 36 – Effetti del referendum

Capo III
Difensore civico

- Art. 37 – Istituzione dell'ufficio
 Art. 38 – Nomina - Funzioni - Disciplina

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Art. 39 – Albo Pretorio
 Art. 40 – Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

- Art. 41 – Demanio e patrimonio
 Art. 42 – Ordinamento finanziario e contabile
 Art. 43 – Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI
I SERVIZI

- Art. 44 – Forma di gestione
 Art. 45 – Gestione in economia
 Art. 46 – Aziende speciali
 Art. 47 – Istituzioni
 Art. 48 – Società
 Art. 49 – Concessione a terzi

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE
E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI
PROGRAMMA

- Art. 50 – Convenzioni
 Art. 51 – Accordi di programma

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE
SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
Organizzazione degli uffici
e personale

- Art. 52 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 53 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 54 – Organizzazione del personale
Art. 55 – Stato giuridico e trattamento economico del Personale
Art. 56 – Incarichi esterni

Capo II
Segretario comunale - Vice Segretario

- Art. 57 – Segretario comunale - Direttore generale
Art. 58 – Vice Segretario comunale
Art. 59 – Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 60 – Avocazione
Art. 61 – Ufficio di staff
Art. 62 – Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 63 – Entrata in vigore
Art. 64 – Modifiche dello statuto
Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)
Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)

COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 195 suppl. del 26-10-1991.

**COMUNE DI MINERVINO MURGE
(Provincia di Bari)**

Deliberazione n. 07 del 21-01-2000: Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al vigente Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare le modifiche ed integrazioni, con relativa riformulazione dell'intera articolazione, apportate al vigente Statuto comunale così come seguono:

All'Art. 1 - comma 6 - come sotto denominato vengono aggiunte le seguenti altre lettere e alla fine un ulteriore comma:

Art. 1 - Autonomia statutaria e principi generali

g) la promozione e il patrocinio dell'attività di Enti

ed Associazioni culturali che propongono lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni, usi e consuetudini locali;

- h) l'incoraggiamento dell'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e con il sostegno ad Enti, organismi e associazioni locali e sovracomunali operanti sul territorio.
- i) La promozione di rapporti e l'adesione a forme di collaborazione, di amicizia e di solidarietà con Enti locali di altri paesi, al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diverse; a tal fine, il Comune favorirà, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli scambi culturali fra i giovani della comunità Minervinese ed i giovani del resto dell'Europa.

- Il Comune si impegna a disciplinare, anche con apposito regolamento, l'attuazione coordinata con lo Stato, la Regione e l'ASL territorialmente competente, degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Gli artt. 3, 4 e 5 vengono unificati in un solo articolo così denominato:

Art. 3 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove gli organismi di partecipazione, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
3. La partecipazione dei cittadini in forma organizzata assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla continuità dell'azione.

Gli artt. 6 e 7 vengono unificati in un solo articolo così denominato:

Art. 4 - Albi, Associazioni ed Organizzazioni

1. Il Comune provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'apposito regolamento de "Gli Istituti di Partecipazione" a cui è demandata la disciplina di dettaglio circa l'articolazione delle forme di partecipazione e le modalità di adeguamento dell'azione politico-amministrativa ai principi di partecipazione. In detto Regolamento sono anche individuati i criteri per la iscrizione delle Associazioni, organizzazioni ed Enti operanti ed insistenti sul territorio comunale, ad esclusione dei movimenti politici e delle organizzazioni partitiche, con riferimento al numero minimo dei soci in rapporto al campo di intervento, alle finalità conformi all'ordinamento giuridico, all'assenza di scopi di lucro, alla democraticità della struttura.
2. Le associazioni, le organizzazioni di volontariato e

gli enti operanti sul territorio comunale vengono informate sull'attività del comune con l'invio di atti e documenti, individuati dal Regolamento o su richiesta delle stesse, riguardanti le materie in cui operano.

**Dopo l'Art. 4 viene aggiunto il seguente Art. 5:
Art. 5 - Albo del Volontariato**

1. Il Comune promuove, favorisce e sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività rivolte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. A tale scopo è istituito un albo locale al quale vengono iscritte di diritto, su richiesta, tutte le associazioni del volontariato presenti nel territorio comunale, le cui finalità ed attività siano conformi alle leggi vigenti nel tempo in materia.
3. Sono iscritte in una apposita sezione dell'Albo anche i singoli cittadini e nuclei familiari che intendono prestare la propria opera, gratuitamente, per attività socialmente utili.
4. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
5. Il Comune garantisce, secondo le proprie disponibilità di bilancio, che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

L'Art. 8 diventa Art. 6 con la seguente intestazione:

Art. 6 - Consulte

Gli artt. 9 e 10 vengono unificati in un solo articolo così denominato:

Art. 7 - Partecipazione interessati al procedimento

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia e da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operativamente disposte dal Regolamento.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, rappresentativi di interessi superindividuali.

Gli artt. 11 e 12 vengono unificati in un solo articolo così denominato:

Art. 8 - Conclusione del procedimento

1. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
2. Il Consiglio Comunale determina, per ciascun tipo di provvedimento, l'unità organizzativa responsabile nella fase istruttoria ed in sede di adozione del

provvedimento finale e il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

3. Le unità organizzative responsabili e i termini vengono stabiliti con il "Regolamento per il procedimento amministrativo". Le determinazioni di cui al presente articolo sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

Il capo 3 e il capo 4 vengono unificati come segue:

CAPO III - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Gli artt. 13 e 14 vengono unificati in un solo articolo così denominato:

Art. 9 - Diritto di accesso

1. Tutti i documenti e gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal "Regolamento per garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi" in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Dopo l'Art. 9 si propone di aggiungere i seguenti articoli:

Art. 10 - Tutela della privacy dei cittadini

1. Tutti i rapporti che il comune intrattiene con i cittadini sia in ordine alla partecipazione al procedimento amministrativo, sia in ordine al diritto di accesso, sia in ordine al diritto di informazione devono sempre essere uniformati al principio di tutela della privacy nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31-12-1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Pertanto, il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge surrichiamata.

Art. 11 - Albo Pretorio

1. L'Amministrazione comunale individua nel Palazzo Comunale apposito spazio da destinare ad "ALBO PRETORIO", per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facile lettura, sia attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia con l'adozione di specifico regolamento sul diritto di accesso.
3. Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni. Il relativo registro è tenuto dai messi notificatori che attestano, con data e sottoscrizione, l'avvenuta affissione all'Albo degli atti ai fini della certificazione di competenza del Segretario Generale.

Gli artt. 15 e 16 vengono unificati sino al 3° comma dell'Art. 16.

Il comma 4° dell'Art. 16 diventa articolo a se stante - Il tutto come segue:

Art. 12 - Diritto di informazione

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini, ai residenti e a chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità. Il Comune promuove e gestisce, come servizio essenziale, il servizio pubblico di Biblioteca sia come centro di pubblica lettura, di documentazione e d'informazione, sia come uno degli strumenti per garantire il diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche ai fini di una concreta applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa di cui all'art. 7 della legge 8-6-1990, n. 142 e della legge 7-8-1990, n. 241 e del Regolamento comunale di attuazione.
3. Presso la Biblioteca Comunale si esercita il diritto di accesso allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali.

Art. 13 - Ufficio relazioni con il pubblico

1. Il Comune, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7-8-1990, n. 241, istituisce l'ufficio per le pubbliche relazioni con il pubblico, nell'ambito della propria struttura, in virtù dell'art. 12 del D.Lgv. 3-2-1993, n. 29, secondo le direttive impartite dal Ministero della Funzione Pubblica. Presso questo ufficio si esercita il diritto di accesso agli atti amministrativi.

L'Art. 17 diventa Art. 14 con il seguente titolo:

Art. 14 - Regolamento istituti di partecipazione

Il capo 5 diventa capo 4

CAPO IV - Istanze - Petizioni - Proposte

L'Art. 18 diventa Art. 15 con il seguente titolo:

Art. 15 - Istanze

L'Art. 19 diventa Art. 16 con il seguente titolo:

Art. 16 - Petizioni

L'Art. 20 diventa Art. 17 con il seguente titolo:

Art. 17 - Proposte

Il capo 6 diventa capo 5 - CAPO V - Forme della consultazione popolare

L'Art. 21 diventa Art. 18 con il seguente titolo:

Art. 18 - Consultazioni

L'Art. 22 diventa Art. 19 con il seguente titolo:

Art. 19 - Referendum consultivo

Il capo 7 diventa capo 6 - CAPO VI - Difensore Civico

Gli artt. 23, 24 e 25 vengono unificati in un solo articolo così denominato:

Art. 20 - Istituzione - Attribuzioni - Funzioni

1. È istituito nel Comune di Minervino Murge l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico tutela i cittadini contro i comportamenti attivi o omissivi dell'amministrazione ed opera, d'ufficio o a richiesta di chi abbia interesse, per rimuovere gli elementi ostativi al regolare svolgimento delle pratiche. Egli ha potere di promozione dei diritti, di indagine, di esternazione, di mediazione.
3. Il Sindaco inoltra richieste e promuove incontri, affinché gli enti e gli istituzioni pubbliche o i gestori di servizi pubblici presenti nel Comune autorizzino il Difensore Civico ad operare anche al loro interno.
4. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche nei confronti di aziende, istituzioni, società ed Enti dipendenti dal Comune o sottoposti a sua vigilanza.
5. I Consiglieri Comunali possono accedere agli atti in possesso del Difensore Civico mediante visione e/o rilascio di copie.

L'Art. 26 diventa Art. 21 con il seguente titolo:

Art. 21 - Elezione, durata e trattamento economico

All'Art. 21 il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. Dopo due votazioni infruttuose effettuate in sedute successive da tenersi entro 30 giorni dall'ultima seduta, per l'elezione del Difensore Civico è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei 2/3, il Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro 15 giorni dall'ultima seduta ed in quella si eleggerà il Difensore Civico con la maggioranza assoluta dei membri assegnati. Ove anche quest'ultima votazione riesca infruttuosa, la procedura dovrà riprendere sin dall'inizio con la richiesta di altre designazioni.

Dopo il 4 comma viene aggiunto il seguente 5 comma:

5. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Consiglio Comunale con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e le norme statutarie e regolamentari del Comune di Minervino Murge e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del bene pubblico".

L'Art. 27 diventa Art. 22 con il seguente titolo:

Art. 22 - Requisiti, incompatibilità e decadenza

Gli artt. 28, 29, 30 e 31 vengono unificati in un solo articolo così denominato:

Art. 23 - Prerogative e mezzi

1. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
2. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, ha diritto di richiedere al responsabile del servizio / ufficio, dell'Istituzione o dell'azienda, documenti, notizie, chiarimenti. Il responsabile è tenuto a fornire quanto richiesto entro il più breve

tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni. La richiesta è contestualmente comunicata, per conoscenza, al Sindaco dal Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico ha comunque diritto di accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. L'ufficio del Difensore Civico è aperto al pubblico almeno per 6 ore settimanali ripartite in minimo 3 giorni.
5. Il Difensore Civico deve rassegnare il suo parere al cittadino che ha attivato la sua iniziativa per iscritto ed entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta del suo intervento.
6. Il Difensore Civico semestralmente relaziona al Consiglio comunale sull'attività svolta.
7. Il Comune provvede a dotare il Difensore Civico di un ufficio, di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.

L'Art. 32 diventa Art. 24 con il seguente titolo:

Art. 24 - Servizi pubblici comunali

Il Capo 2° assume l'intestazione: "Forme di Gestione" CAPO II - Forme di gestione

Dopo l'Art. 24 viene aggiunto il seguente:

Art. 25 - Forme di gestione dei pubblici servizi

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata anche a non prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati a mezzo di società miste ai sensi della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la gestione dei servizi pubblici locali, il Comune prevede appositi regolamenti.

L'Art. 33 diventa Art. 26 con il seguente titolo:

Art. 26 - Gestione in economia

Il capo III viene eliminato. L'Art. 34 diventa Art. 27 con il seguente titolo: Art. 27 - Concessione a terzi

All'Art. 27 - comma 1 - dopo le parole "motivazioni tecniche" è aggiunta la parola "economiche"

Il capo IV viene eliminato.

L'Art. 35 diventa Art. 28 con il seguente titolo:

Art. 28 - Azienda speciale

Il capo V viene eliminato l'Art. 36 diventa Art. 29 con il seguente titolo:

Art. 29 - Istituzioni

Il capo VI viene eliminato

L'Art. 37 diventa Art. 30 con il seguente titolo e con la seguente modifica:

Art. 30 - Società per azioni

Al comma 1 - le parole "a prevalente capitale pubblico locale" sono sostituite dalle seguenti: "anche a non prevalente capitale pubblico locale".

Il capo VII viene eliminato.

L'Art. 38 diventa Art. 31.

Gli artt. 39 e 40 vengono unificati in un solo articolo così rielaborato e modificato:

Art. 32 - Gestione dei Servizi in forma Associativa Convenzioni

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambito territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'ecomicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovramunicipali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli Enti interessati, un efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzione e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli Enti aderenti.
7. Le convenzione, inoltre, debbono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari tra intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
8. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta.
9. La convenzione può avere per oggetto l'espletamento di qualsiasi funzione o servizio e può riguardare anche l'istruzione scolastica, l'ufficio tecnico o altri servizi amministrativi istituzionali, le istituzioni culturali e l'informatica. Può interessare la realizzazione di iniziative e programmi speciali, per i quali risulti più utile l'apporto di più Enti locali, sia in relazione alla dotazione di risorse e strumenti che possono essere utilizzati.

L'Art. 41 diventa Art. 33 con il seguente titolo:

Art. 33 - Consorzi

L'Art. 42 diventa Art. 34 con il seguente titolo:

Art. 34 - Accordi di programma

Dopo l'Art. 34 viene aggiunto il seguente: Art. 35

- La partecipazione di Impresa

1. Il Comune, al fine della utilizzazione ottimale delle risorse esistenti nell'ambito del proprio territorio comunale, provinciale e regionale, partecipa a forme associative d'Impresa, Consorzi, Associazioni in partecipazione, ecc . . . con enti pubblici e privati o società a capitale misto pubblico e/o privato, anche di livello nazionale ed europeo, allo scopo di garantire lo sviluppo socio-economico della propria comunità.

TITOLO V - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - Norme generali

L'Art. 43 diventa art. 36 denominato come innanzi e con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 36 - Organi - All'inizio vengono inseriti i seguenti 3 commi:

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco ed il Vice - Sindaco.
2. Sono organi statutari del Comune i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Consiliari e le Consulte.
3. Gli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione, nel pieno rispetto delle distinzioni tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi istituzionali e le funzioni gestionali spettanti ai Responsabili degli uffici e dei servizi e/o Segretario Comunale.

I commi 1 e 2 del testo precedente diventano rispettivamente commi 4 e 5.

L'Art. 44 diventa art. 37 con l'aggiunta del seguente 2° comma:

2. Sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte da donne.

Dopo l'art. 37 aggiungere il seguente articolo:

Art. 38 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumersi a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici e dei servizi. Le proposte medesime sono munite dei pareri prescritti e presentate per l'approvazione a cura dei funzionari responsabili delle aree di posizioni organizzative.
3. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta e curata dal Segretario Comunale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Segretario, secondo le modalità ed i termini stabiliti nei Regolamenti per il funzionamento del Consiglio e della Giunta, anche utilizzando moderne tecniche di registrazione.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute

quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice-segretario, ove presente alla seduta, ovvero dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma, il più giovane di età.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante.
6. Le deliberazioni dell'Amministrazione debbono specificare se comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata per il Comune ed in caso positivo essere corredati dal parere di regolarità contabile.
7. La pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni consiliari e giuntali sono regolate dalla legge.

CAPO II - Consiglio comunale

L'art. 45 diventa art. 39 con la seguente modifica:

Il 4° comma, per coerenza tecnica, viene cancellato ed inserito nel successivo art. 42

L'art. 46 diventa art. 40 con la seguente denominazione e con le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 40 - Elezione, composizione e durata

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

Dopo il 2° comma viene aggiunto il seguente 3° comma:

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surroga, non appena adottata la relativa deliberazione. In quest'ultimo caso, dopo l'intervenuta convalida, il consigliere subentrante, ove presente in aula, può intervenire ai lavori del Consiglio.

Conseguentemente il 3° comma del testo precedente diventa 4° comma.

I commi 5 e 6 del precedente testo, per motivi tecnici, vengono riportati al successivo art. 55.

Dopo il 4° comma viene aggiunto il seguente 5° comma:

5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare soltanto atti urgenti ed improrogabili.

Gli artt. 47 e 48 diventano rispettivamente artt. 41 e 42.

L'art. 49 diventa art. 43 - L'art. 50 diventa art. 44

L'Art. 51 diventa Art. 45 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Al 1° comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "senza vincolo di mandato"

Il 2° comma viene cancellato in quanto riportato, per coerenza tecnica, nel precedente art. 40.

Il 3° comma viene cancellato in quanto riportato, per coerenza tecnica, nel successivo art. 54.

Dopo il 1° comma sono aggiunti i seguenti 2 commi:

2. Il consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio Comunale.

3. L'iniziativa dei singoli Consiglieri nelle materie di cui all'art. 32 della legge 8-06-1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni viene esercitata depositando il testo della proposta di deliberazione presso la segreteria comunale, che, valutata la competenza del Consiglio, acquisisce i pareri prescritti e la trasmette alla competente Commissione consiliare permanente per l'ulteriore corso ed al Sindaco per l'inserimento all'ordine del giorno. Ulteriori modalità sono definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il comma 6° viene cancellato in quanto riportato, opportunamente modificato e per coerenza tecnica, al successivo art. 51.

- **Il 7° comma diventa comma 6°**
- **Il comma 8° viene cancellato perché riportato, per coerenza tecnica, nel precedente art. 40.**
- **Il comma 9° è cancellato perché riportato, per coerenza tecnica, nel successivo art. 51.**

I commi 10, 11 e 12 diventano rispettivamente 7, 8 e 9.

- **Il comma 13° è cancellato perché riportato, per coerenza tecnica, nei commi due e tre precedenti.**
- **Dopo il comma 9° sono aggiunti i seguenti comuni:**

- 10 I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta attraverso le Commissioni consiliari e singolarmente mediante la proposizione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 11 Le indennità, aspettative, permessi e licenze, rimborsi spese e indennità di missioni spettanti ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
- 12 I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
- 13 I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto di ufficio per gli atti non pubblici.
- 14 Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e di ogni altra comunicazione Ufficiale.

Dopo l'Art. 45 vengono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 46 - Consigliere Anziano

1. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi della legge n. 81/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A parità di cifra individuale, le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

dopo l'art. 46 viene aggiunto il seguente:

Art. 47 - Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e degli altri Enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ordinarie e speciali, limitatamente a quelle aventi funzioni di controllo e di garanzia individuate dai successi articoli.
3. Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni dipendenti dal Comune, nonché in tutte le Commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a due.

L'art. 52 diventa art. 48 - L'art. 53 diventa art. 49 con le seguenti modifiche ed integrazioni: - al 3° comma, in fine, è aggiunto il seguente capoverso:

“Qualora la Commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere espresso da parte dei gruppi di minoranza”.

- **Al 5° comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo:**

“La presidenza di tali commissioni è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza”

L'art. 54 diventa art. 50 - Dopo l'art. 50 vengono aggiunti i seguenti articoli:

art. 51 - Cessazione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte o di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza, rimozione e dimissioni.
2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. In tal caso, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7-08-1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere interessato ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
3. Le altre ipotesi di decadenza sono pronunciate dal

consiglio comunale nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

4. I casi e le modalità di procedere alla rimozione e alla sospensione del Sindaco, dei componenti del Consiglio e della Giunta sono disciplinati dalla legge.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere indirizzate al Consiglio, con comunicazione scritta e sottoscritta, e devono essere assunte immediatamente al protocollo secondo l'ordine temporale di presentazione.
6. Le dimissioni possono essere altresì formalizzate per iscritto o anche verbalmente direttamente in seduta consiliare. In tal caso, il Segretario le assume a verbale secondo l'ordine di presentazione; la verbalizzazione da parte del Segretario costituisce protocollazione delle dimissioni.
7. Non è prescritto che la comunicazione delle dimissioni da parte dei consiglieri sia integrata da motivazioni. Se sono poste, le motivazioni devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
8. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni dalla data di protocollazione e/o presentazione in seduta consiliare delle dimissioni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo generale del Comune ovvero secondo l'ordine registrato dal Segretario in seduta consiliare. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale previsti dalla legge.

Art. 52 - Incarichi esterni di consiglieri cessati dalla carica

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio Comunale, e non per dimissioni od altre cause, continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organi amministrativi.

Dopo l'Art. 52 viene aggiunto il seguente:

Art. 53 - Surrogazione e supplenze dei Consiglieri

1. In Consiglio Comunale, il seggio che durante il mandato elettorale amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. In caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4^o/bis della legge 19-3-1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18-1-1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora so-

pravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione, a norma del precedente comma 1^o.

Dopo l'Art. 53 viene aggiunto il seguente:

Art. 54 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il perentorio termine di giorni 10 dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno 3 giorni prima della seduta. L'adunanza è presieduta dal Sindaco neo eletto.
2. Il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco secondo la normativa vigente in materia e con le modalità stabilite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e della designazione del Vice-Sindaco, con la costituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dopo l'Art. 54 viene aggiunto il seguente:

Art. 55 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco, con la collaborazione degli Assessori, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro il termine di 120 giorni dalla data di insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche sia attraverso l'apporto delle Commissioni consiliari permanenti, ciascuna per il settore di propria competenza, sia attraverso l'apporto diretto di ciascun consigliere comunale, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco e la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

6. Con cadenza annuale, di regola, entro il 30 giugno di ogni anno ed ove possibile nella stessa seduta in cui viene posto in approvazione il conto consuntivo, il Consiglio Comunale provvede a verificare lo stato di attuazione dei piani e dei programmi nonché l'azione di governo della Giunta e il programma amministrativo.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Su detto documento il Consiglio Comunale esprime il proprio parere attraverso apposita votazione.

L'Art. 55 diventa Art. 56 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Il 1° comma viene soppresso perché già inserito, per coerenza tecnica, nel precedente Art. 55.

Al 2° comma - lett. a) - dopo le parole "relative all'approvazione" sono aggiunte le seguenti altre "linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente".

Al 6° comma sono cancellate le parole "(e all'Art. 55 se dovuto)".

Al 7° comma:

— **dopo il primo capoverso - è aggiunto il seguente altro capoverso:**

"per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto e di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti".

• **Al secondo capoverso le parole "purché intervengano almeno 5 consiglieri oltre il Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "purché intervengano almeno 7 consiglieri oltre il Sindaco"**

• **Alla fine del comma, viene aggiunto il seguente capoverso:**

"nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco"

• **L'ultimo capoverso del 9° comma è sostituito dal seguente:**

per lo sbobinamento e la collaborazione nella verbalizzazione delle sedute consiliari, il Segretario Generale si avvale di dipendente dell'ufficio di segreteria e/o del gabinetto da lui stesso designato di volta in volta, per le sedute consiliari il Segretario generale si avvale inoltre della presenza e ausilio del Vice-Segretario. Ove richiesto, i funzionari incaricati di area di posizioni organizzative sono tenuti a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale allorché sono in trattazione materie di loro competenza.

«Il comma 11° è sostituito dal seguente:

copia di tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio sono trasmesse ai capigruppo consiliari per soli fini di opportuna conoscenza.

All'Art. 12 denominato "DIRITTO DI INFORMAZIONE" sono aggiunti i seguenti commi:

Presso la biblioteca comunale si esercita il diritto di accesso all'informazione depositando tempestivamente copia dello Statuto e dei Regolamenti comunali,

delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta e delle determinazioni assunte dai responsabili dei servizi.

Copia di tutte le ordinanze viene altresì trasmessa ai capigruppo consiliari.

L'Art. 56 diventa Art. 57 con la seguente denominazione:

Art. 57 - Principi Generali

L'Art. 57 diventa Art. 58 - L'Art. 58 diventa Art. 59 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Al 2° comma vengono cancellate le parole "unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo"

Il 6° comma viene eliminato. In quanto abrogato dall'Art. 11 - comma 11 - della legge n. 265/1999

I commi 7° e 8°, conseguentemente diventano commi 6 e 7.

L'Art. 59 diventa Art. 60 con la seguente denominazione e con le seguenti modifiche: Art. 60 - Prima seduta

le parole "di cui al precedente Art. 58" sono sostituite dalle parole "di cui al precedente Art. 59"

L'Art. 60 diventa Art. 61 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

• **Al 1° comma - lett. a) - in fine, sono aggiunte le seguenti parole "del Direttore Generale e dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco"**

• **Dopo il 3° comma è aggiunto il seguente:**

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto e dal Consiglio Comunale in materia di organizzazione e di personale.

L'Art. 61 diventa Art. 62 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

• **All'Art. 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:**

per la validità dell'adunanza è richiesto l'intervento di almeno n. 4 componenti compreso il Sindaco. - **Dopo il terzo capoverso dell'Art. 1 è aggiunto il seguente altro:**

in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

• **Al comma 9° le parole "ed i Capi Ripartizione" sono sostituite da "ed i Funzionari direttivi incaricati dal Sindaco"; Inoltre le parole "ex art. 20, comma 1°" sono sostituite dalle parole "ex Art. 17, comma 1°".**

L'Art. 62 viene inserito successivamente prendendo come articolazione il n. 75

All'Art. 64 sono aggiunte le seguenti modifiche ed integrazioni:

• **Soppressione del 2° periodo del comma 4°, perché già contenuto nel precedente Art. 12 - Il terzo capoverso del 1° comma è sostituito dal seguente:**

Alla seduta della Giunta partecipa il Segretario Generale, ovvero il Vice - Segretario in caso di sua assenza o impedimento, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione e per quant'altro attri-

buitogli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

L'Art. 65 assume la seguente denominazione con le seguenti integrazioni:

Art. 65 - Altre funzioni della Giunta

Al 1° comma, infine sono aggiunte le seguenti parole:

“lo stato di attuazione dei piani e programmi, l'azione di governo della Giunta e il programma amministrativo, giusto comma 6° del precedente Art. 55”.

L'Art. 66 assume la seguente denominazione con le seguenti modifiche ed integrazioni: Art. 66 - Elezioni e competenze

Dopo il 5° comma sono aggiunti i seguenti altri:

6 Il Sindaco nella prima seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti, presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica Italiana e l'Ordinamento del Comune, e di agire per il bene di tutti i cittadini”.

7 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portare a tracolla.

All'Art. 67 sono aggiunte le seguenti modifiche ed integrazioni: la lett. d) è preceduta dal seguenti capoversi:

Nomina il Segretario Generale scegliendolo dall'apposito albo. Conferisce e revoca al Segretario Generale, previa deliberazione di Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina di quest'ultimo. La lett. h) è sostituita dalla seguente:

Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.

La lett. i) è soppressa. Alla lett. k) in fine sono aggiunti le seguenti parole:

“e dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco, con esclusione degli atti di gestione del personale.” Alla lett. m) in fine, è aggiunto il seguente periodo:

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

La lett. p) è soppressa. La lett. q) è soppressa.

Alla fine vengono aggiunte le seguenti altre lettere:

s) il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

t) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrinten-

de all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

L'Art. 70 viene soppresso e riproposto con i seguenti 2 articoli:

Art. 70 - Il Vice - Sindaco

- 1 Il Vice-Sindaco e l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco ed esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
- 2 Il Vice-Sindaco sostituisce, altresì, il Sindaco in caso di sospensione dall'esercizio della funzione stabilita ai sensi dell'Art. 15, comma 4/bis, della legge 19-03-1990 n. 55, come modificato dall'Art. 1 della legge 18-01-1992 n. 16.
- 3 In caso di assenza anche del Vice-Sindaco le funzioni sono svolte dall'assessore più anziano di età.
- 4 Quando il Vice-Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età reperibile.
- 5 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 71 - Deleghe ed Incarichi

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con delega, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinarie raggruppate organicamente per gruppi di materie.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. L'atto di delega può essere permanente o temporaneo, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti con valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Ammini-

strazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

L'Art. 71 diventa Art. 72. Dopo l'Art. 72 viene aggiunto il seguente:

Art. 73 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1. Le cause di cessazione dalla carica di Sindaco derivanti di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso sono previste dalla legge.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle suindicate cause di cessazione dalla carica del Sindaco, il Segretario comunale da immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti.

Dopo l'Art. 73 viene introdotto il Capo V come sotto denominato ed articolato

CAPO V - NORME COMUNI

L'Art. 72 diventa Art. 74 con la seguente denominazione e con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 74 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Dopo il 2° comma sono aggiunti i seguenti altri:

- È fatto, altresì, divieto ai medesimi soggetti di cui al 1° comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
- I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
- Tutti gli Amministratori compresi gli Assessori esterni hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini fino al 4° grado.
- L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti od affini fino al 4° grado.
- Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e agli atti di gestione di propria competenza.

Dopo l'Art. 74 viene inserito l'Art. 62 del precedente testo con le seguenti modifiche ed integrazioni: Art. 75 - Mozione di sfiducia

- Al 2° comma viene cancellato l'intero periodo da "L'atto di accoglimento... sino alla fine del periodo"
- Dopo il 3° comma viene aggiunto il seguente:
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad ma

proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Dopo l'Art. 75 viene inserito il seguente: Art. 76 - Copertura Assicurativa

1. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone l'Art. 26 - comma 5° - della legge n. 265/1999, provvede a deliberare di assicurare gli Amministratori, compresi gli Assessori esterni, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
2. Rimane tuttavia ferma la responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente nelle ipotesi che la responsabilità derivi da dolo o colpa grave.

L'Art. 73 diventa Art. 77. Il titolo VI viene così rimodulato

TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Art. 74 viene soppresso perché inserito concettualmente nel successivo Art. 79.

Dopo l'Art. 77 viene aggiunto il seguente: Art. 78 - Carta dei Servizi

1. In quanto erogatore di pubblici servizi, il Comune di dota di una "Carta dei Servizi" con la quale si propone agli utenti la migliore offerta che ciascun servizio e in grado di garantire, esplicitando gli standard qualitativi di riferimento e predisponendo modalità di controllo accessibili a tutti gli utenti.
2. Detta Carta, riferita a ciascun servizio:
 - a) Stabilisce con i propri utenti rapporti di servizio efficaci, rispettosi dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità nell'erogazione delle prestazioni;
 - b) persegue livelli qualitativi del servizio adeguati agli standard settoriali;
 - c) sollecita la valutazione dei risultati da parte degli stessi utenti che, in questo modo, sono coinvolti nello sviluppo del servizio.

dopo l'Art. 78 viene aggiunto il seguente: **Art. 79 - Sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività, ai sensi del D.Lgs. 19-09-1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Dopo l'Art. 79 viene aggiunto il seguente, assorbente anche la proposta modificativa presentata dalla cons. Tancorre. **Art. 80 - Principi generali**

1. Il sistema amministrativo comunale è organizzato secondo i criteri di cui all'Art. 2 del D.Lgs. 3-02-1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune informa la propria attività amministrativa a principi di legalità ed imparzialità. Il Comune informa la propria attività amministrativa a principi di legalità ed imparzialità e alla cultura del risultato, intesi come valutazione e perseguimento degli interessi pubblici e privati. Il Comune favorisce la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, così come previsto dalla legge. A tal fine organizza la propria azione se-

condo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di snellimento e semplificazione delle procedure, per consentire accanto alla massima pubblicità e trasparenza, la produzione di servizi adeguati alle aspettative dei suoi utenti.

3. Il Comune individua le proprie strutture funzionali secondo il principio della massima flessibilità. Esse si modulano sulla base dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione che sono affidati dalla legge alla realizzazione degli organi tecnici con la relativa programmazione ed assegnazione delle risorse umane.
4. Il risultato è perseguito dal Comune attraverso una individuazione precisa dei diversi ambiti decisionali e di responsabilità, che assegna agli organi politici la superiore funzione di indirizzi e di scelte nonché di coordinamento e di controllo generale ed agli organi tecnici l'intera responsabilità gestionale in riferimento agli obiettivi prefissati, con autonomia decisionale in ordine all'organizzazione del lavoro, alla scelta delle procedure e all'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate per la realizzazione dei programmi.
5. Il Comune valorizza ed incentiva, in tale ottica, la professionalità e l'autonomia dei dipendenti. Questi garantiranno continui flussi informativi nei riguardi degli organi politici, l'analisi costante della produttività e dei carichi di lavoro l'analisi costante del grado di efficienza dei vari settori. Tutto al fine di garantire l'erogazione di servizi ai cittadini sempre più efficaci ed adeguati, prodotti con efficienza ed economicità.
6. Il Comune fa riferimento al D.Lgs. N. 29 del 3-02-1993 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, ad ogni normativa, anche di natura contrattuale, che disciplini le attività gestionali e decisionali dei vari settori.

Gli artt. 75, 76 e 77 diventano rispettivamente artt. 81, 82 e 83

All'Art. 81, ai commi 2° e 3°, le parole "I funzionari, i responsabili degli uffici e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti "e i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco responsabili dei settori";

inoltre viene aggiunto il seguente comma:

- **I responsabili dei servizi nominati dal Sindaco, collaborano con i Responsabili dei Settori e rispondono del raggiungimento degli obiettivi, ferma la responsabilità finale del Responsabile di settore, in relazione alle competenze attribuitegli.**

All'Art. 82, al comma 2°, dopo le parole "è prevista la mobilità del personale" sono aggiunte le seguenti "tra i settori" - L'Art. 83 è sostituito dal seguente:

1. I poteri di indirizzo e di controllo spettano al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario e ai responsabili direttivi incaricati dal Sindaco.
2. Il Segretario, i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco hanno la responsabilità dell'attuazione dei

programmi e dell'efficiente ed efficace uso delle risorse attribuite, secondo gli ambiti decisionali rispettivamente assegnati, con autonomia nella gestione del personale e delle risorse assegnate. Relazionano semestralmente sullo stato dei programmi e sui risultati raggiunti.

3. La struttura organizzativa è imperniata sulle UNITÀ ORGANIZZATIVE PRIMARIE, alle quali sono attribuite competenze ordinarie per materie omogenee e competenze straordinarie in relazione a programmi e progetti.
4. Le unità organizzative primarie, in relazione all'ampiezza delle funzioni svolte e delle competenze assegnate, sono classificabili come Settori, Servizi, Uffici e Unità di Progetto. I Settori, Servizi ed Uffici sono unità organizzative permanenti, mentre le unità di progetto sono strutture temporanee.
5. Il coordinamento delle unità organizzative primarie è affidato al Segretario Generale o, se istituito, al Direttore Generale. Nel caso di servizi/uffici appartenenti alla stessa area di attività e funzionalmente collegati, il coordinamento assume carattere strutturale ed è affidato al funzionario responsabile del Settore.

Dopo l'Art. 83 è aggiunto il seguente:

Art. 84 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dei Settori, dei Servizi e degli Uffici, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.
2. I Regolamenti di cui al precedente comma sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla Giunta comunale sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli Istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi gli altri regolamenti attinenti per materia

prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco e le modalità di revoca dell'incarico, anche con riferimento a quelli di natura apicale e di alta specializzazione, alle collaborazioni esterne e agli uffici di indirizzo e di controllo.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'Ente.

Dopo l'Art. 84 viene aggiunto il seguente:

Art. 85 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi e i criteri direttivi cui la Giunta i contenuti del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:
 - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell'attuazione del programma politico-amministrativo;
 - b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
 - c) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici di "staff" posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso, anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può eccedere quella del mandato di detti organi elettivi.
3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro 120 giorni dal suo insediamento.
4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Dopo l'Art. 85 viene aggiunto il seguente:

Art. 86 - Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco.
2. Stabiliscono con provvedimenti formali, anche

sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

3. Il Sindaco definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione dei Settori.
4. La direzione dei Settori può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
5. Gli incarichi di direzione dei Settori hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.
6. Il provvedimento di revoca è assunto secondo più precise modalità stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
7. Il Comune può associarsi con altri Enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento di servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente e di compiti del personale impiegato.
8. Gli atti dei funzionari incaricati dal Sindaco possono essere soggetti a sospensione, riforma o revoca da parte del Sindaco o della Giunta, qualora l'atto sia in contrasto con le linee programmatiche dell'Amministrazione o siano adottati in violazione di disposizioni legislative a regolamentari.
9. In caso di inerzia o ritardi nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi, il Sindaco, assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.
10. E in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai funzionari per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzi o per altra causa.

Viene introdotto il capo secondo come qui di seguito nominato ed articolato

CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE

L'Art. 78 viene sostituito dal seguente: Art. 87 - Segretario generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale con compiti

di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto o ai regolamenti.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali e, ove richiesto dal Sindaco, anche con pareri scritti ed orali.
3. Il Segretario è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
4. Il Segretario può essere revocato con motivato provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per gravi violazioni dei doveri di ufficio.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Dopo l'Art. 87 viene aggiunto il seguente: Art. 88 - Funzioni del Segretario

1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e provvede, attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Egli sovrintende all'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi elettivi ed è responsabile delle procedure attuative unitamente al funzionario competente. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili direttivi incaricati dal Sindaco e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
3. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei funzionari direttivi e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Il Segretario Generale:
 - è capo del personale e ne cura il coordinamento, mentre la gestione è affidata per legge ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco;
 - adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale;
 - promuove apposite conferenze dei funzionari titolari delle aree di posizioni organizzative;
 - verifica che l'attività dei funzionari direttivi risponda ai principi di correttezza amministrativa e di efficienza delle gestioni e riferisce in merito agli organi elettivi;
 - nel caso che si verificano ritardi, inadempienze o inefficienze da parte di uno o più funzionari, previo

contraddittorio con gli stessi e accertato il persistere dell'inadempimento, può adottare gli atti in sostituzione, proponendo e/o adottando nel contempo le misure organizzative e/o disciplinari previste dalle norme disciplinanti la responsabilità;

- può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
 - esprime il parere sulla nuova dotazione organica e sull'organigramma;
 - elabora la proposta per l'attribuzione degli incarichi delle posizioni organizzative;
 - presiede il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno;
 - riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale ai sensi di legge;
 - riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 - roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita, oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, con regolamento o con provvedimento del sindaco, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente e agli obiettivi programmati dall'Amministrazione ovvero nei casi di assenza o incompatibilità di funzionari direttivi;
 - adotta tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco e propone a questi l'adozione eventuale di provvedimenti disciplinari più gravi secondo la normativa vigente in materia.
5. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
 6. Il Segretario svolge le funzioni di Direttore Generale, conferite con provvedimento del Sindaco nel caso in cui non fosse stipulata con altri Comuni convenzione per la nomina dello stesso Direttore Generale in una persona esterna agli enti interessati.

L'Art. 79 è sostituito dal seguente: Art. 89 - Il Vice-Segretario

1. Il Comune ha un Vice-Segretario Generale, il quale coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Vice-Segretario è nominato dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, tra i funzionari direttivi titolari di una delle posizioni organizzative ed in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Segretario Comunale. Il provvedimento di nomina viene immediatamente comunicato al Consiglio Comunale, al Prefetto ed all'Agenzia Regionale dei Segretari comunali e provinciali.

3. Il Vice-Segretario ha compito di ausilio del Segretario Generale anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di Vice-Segretario possono essere cumulate con quelle di funzionario responsabile di area di posizioni organizzative.
4. Il coadiuvamento del Segretario da parte del Vice-Segretario significa che questi, su disposizione del Segretario, può svolgere tutte le funzioni ad esso spettanti.
5. La comune partecipazione del Segretario e del Vice-Segretario alle funzioni della Segreteria comunale, dev'essere ottenuta garantendo la massima produttività, efficienza ed efficacia dei due ruoli, rispetto alle finalità dell'Ente.
6. La comune partecipazione comprende il coordinamento di attività intersettoriale ed aree di situazioni, di tematiche, di interventi, di materie, di attività e di flussi normativi, che richiedono necessariamente la compresenza e la comune attività sia del Segretario che del Vice-Segretario.
7. I contratti ricevuti in forma pubblica e l'autentica delle scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente sono rogati dal Vice-Segretario in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale.

**Dopo l'Art. 89 viene inserito il seguente capo:
CAPO III - IL DIRETTORE GENERALE - Art. 90
- Nomina e revoca del Direttore Generale.**

1. Il Comune di Minervino Murge può stipulare convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti per la nomina di un Direttore Generale.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato, per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco, previa delibera della Giunta comunale e dopo la stipula della convenzione di cui al 1° comma.
4. La convenzione di cui al 1° comma disciplina le modalità di nomina del Direttore Generale, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del segretario generale, dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco e, ove istituito dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ed i rapporti tra gli stessi.
5. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni, previa deliberazione della Giunta comunale, possono essere conferite dal Sindaci al Segretario Generale per l'intero periodo del mandato amministrativo. In tale caso al Segretario compete un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico quello eventualmente stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali.
6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 91 - Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili di settore dell'Ente ed i funzionari titolari di area di posizioni organizzative.
2. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.
3. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di governo dell'Ente. A tal fine il Direttore generale:
 - predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, assieme ai responsabili del settore ragioneria e degli altri settori, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
 - collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
 - verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
 - sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
 - definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
 - propone la valutazione dei risultati dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco insieme al nucleo di valutazione;
 - autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco;
 - emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco;

- gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- riesamina annualmente, sentiti il Segretario generale ed i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco nei casi in cui siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal settore e servizio competente.

Dopo l'Art. 91 viene inserito il seguente Capo:

CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 92 - Gestione Amministrativa

1. I funzionari direttivi incaricati dal sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione dei Settori e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai predetti funzionari sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.
3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari in parola in particolare:
 - assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del C.C.N.L., provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale e alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico e accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
 - espletano le procedure degli appalti di lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nell'ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, compresa la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti al Settore e individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
 - esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi di legge, ove previsti sulle proposte di deliberazioni;
 - assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti, dal piano esecutivo di gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

- sono destinatari delle norme di igiene del lavoro e di prevenzione antinfortunistica in quanto sovrintendono alle attività cui sono addetti i lavoratori subordinati. Vengono individuati quali datori di lavoro nell'esercizio delle competenze di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 - sono inoltre responsabili dell'attuazione delle norme sulla privacy;
 - esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto ed eventualmente conferita dal Sindaco.
4. Sono di competenza dei funzionari in parola gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimitazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
 5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, i funzionari predetti nell'esercizio delle loro funzioni ed attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
 6. Con il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi saranno determinate in modo più specifico le funzioni di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco.

Art. 93 - Autorizzazioni e concessioni e licenze di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai funzionari incaricati dal Sindaco o loro delegati, in via esclusiva e nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
 - il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti compresi l'ingiunzione di pagamento e i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai predetti funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 94 - Le determinazioni e i decreti

1. I provvedimenti a firma dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco nonchè a firma del Segretario Generale non diversamente disciplinati da altre norme assumono la denominazione di "DETERMINAZIONI" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati

dalla legge assumono il nome di "DECRETI".

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro 3 giorni.
5. Entro tre giorni dalla data di ricezione la segreteria provvede alla loro registrazione e pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.
6. Tutti gli atti del Sindaco e dei suddetti sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.
7. Più analitiche norme saranno contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. Per opportuna conoscenza le Determinazioni ed i Decreti sono trasmessi ai Capigruppo consiliari.

Gli artt. 80 e 81 vengono unificati in un solo articolo con la seguente denominazione:

Art. 95 - Attività di coordinamento e garanzia

L'Art. 82 diventa Art. 96 con la seguente denominazione e con le seguenti modifiche ed integrazioni: Art. 97 - Conferenza dei funzionari

Al 1° comma - 2° capoverso - le parole "i responsabili di servizio e delle unità organizzative specializzate" sono sostituite dalle seguenti "i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco ed i Capi servizio".

Il comma 4 viene soppresso in quanto la materia relativa al procedimento ed ai provvedimenti disciplinari sarà oggetto di specifica previsione nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Gli artt. 83 e 84 sono soppressi in quanto già contenuti sostanzialmente nei precedenti artt. 84, 85 e 86.

L'Art. 85 diventa Art. 97 con la seguente denominazione e con le seguenti modifiche ed integrazioni: Art. 97 - La Responsabilità

Al 3° comma le parole "il responsabile del servizio" sono sostituite dalle seguenti "il funzionario direttivo incaricato dal Sindaco e il Capo Settore".

Al 4° comma le parole "ad un responsabile del servizio" sono sostituite dalle seguenti: "ad un funzionario direttivo incaricato dal Sindaco o ad un Capo Settore"

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Vengono eliminati i Capi e gli articoli assumono le denominazioni così come segue:

L'Art. 86 diventa Art. 98 così denominato e con le seguenti modifiche ed integrazioni: Art. 98 - Ordinamento

Al 1° comma, in fine, sono aggiunte le parole e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento comunale di Contabilità"

Alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti altri commi:

- Dopo l'approvazione del Bilancio la Giunta approva il piano esecutivo di gestione e/o il piano delle

direttive, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello quantitativo e qualitativo dei servizi e dopo l'approvazione del bilancio, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle prestazioni all'utenza ed assegna ai funzionari incaricati dal Sindaco la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessari per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

- Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.

L'Art. 87 diventa Art. 99 con la seguente denominazione:

Art. 99 - Autonomia finanziaria

L'Art. 88 diventa Art. 100 con la seguente denominazione:

Art. 100 - Conservazione e gestione del patrimonio

Gli artt. 89 e 90 sono unificati in un solo articolo con la seguente denominazione e con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 101 - Revisione economico-finanziaria

Dopo il 1° comma (riferito all'ex Art. 89) viene aggiunto il seguente:

"il collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con modalità che assicurino la presenza di almeno un componente di designazione dei gruppi di minoranza"

dopo l'Art. 101 viene aggiunto il seguente: Art. 102 - Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del Regolamento di Contabilità.
2. La Giunta Comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati di gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica, nonché la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.
3. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio consuntivo annuale sono resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

L'Art. 91 diventa Art. 103 con la seguente denominazione e con le seguenti modifiche ed integrazioni: Art. 103 - Appalti e contratti

Al 2° comma la parola "deliberazione" è sostituita dalle parole "determinazione del responsabile del procedimento di spesa così come risulta dall'assetto dell'Ente"

Alla fine del 2° comma viene aggiunto il seguente periodo: "la competenza di cui sopra comprende tutte

le fasi a partire dalla definizione degli elementi qualificanti del contratto (oggetto, finalità, modalità di scelta del contraente) e sino alla materiale stipula del contratto stesso”

L'Art. 92 diventa Art. 104 con la seguente denominazione:

Art. 104 - Controllo della gestione

L'Art. 93 diventa Art. 105 con la seguente denominazione e con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art 105 - Tesoreria e concessionario della riscossione il 1° comma è sostituito dal seguente:

Il Comune ha un servizio di tesoreria che viene affidato secondo le procedure ed a soggetti come previsti dalla legge e con le modalità riportate nel Regolamento comunale di Contabilità.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

I capi vengono aboliti e gli artt. 94, 95, 96 e 97 diventano rispettivamente artt. 106, 107, 108 e 109 con le seguenti denominazioni:

Art. 106 - Lo Stato; Art. 107 - La Regione; Art. 108 - La Provincia; Art. 109 - La Comunità Montana

TITOLO IX - IL COMUNE

L'Art. 98 viene suddiviso secondo i seguenti articoli: - Art. 110 - Territorio

Il presente articolo comprende il 1° e il 2° comma dell'ex Art. 98

Art. 111 - Palazzo comunale

Il presente articolo comprende il 3° comma dell'ex Art. 98 - Art. 112 - Stemma e gonfalone

Il presente articolo comprende il 4° comma dell'ex Art. 98 integrato dai seguenti 2 commi:

Lo stemma è così raffigurato: “d'azzurro, alla Dea Minerva, armata di elmo, corazza, scudo e lancia d'argento, clamidata di rosso accompagnata da una civetta nel cantone destro della punta”. Detto stemma ha avuto riconoscimento con decreto in data 12-07-1935.

Il Gonfalone è così raffigurato: “drappo di colore azzurro, ornato con ricami d'argento, caricato dello stemma del Comune, con l'iscrizione centrata in argento” **COMUNE DI MINERVINO MURGE**”. L'asta verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette d'argento poste a spirale e sulla freccia lo stemma del Comune. Nastri e cravatta tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”. Detto Gonfalone ha avuto riconoscimento con decreto di concessione in data 12-07-1935.

Il 5° comma viene soppresso in quanto, per coerenza tecnica, è stato già inserito nel precedente Art. 13

TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE

L'Art. 99 diventa Art. 113 con la seguente denominazione e con il seguente nuovo testo: Art. 113 - Valore dello Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

L'Art. 100 diventa Art. 114 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

Fatte salve le previsioni previste dalla legge 8-06-1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni che escludono quanto sopra. Dopo il 2° comma aggiungere il seguente:

Al fine di garantire la puntuale osservanza e l'interpretazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti è istituita la commissione per l'osservanza e l'interpretazione, composta dai capigruppo consiliari ed è presieduta dal Sindaco. La commissione interviene d'ufficio o su richiesta di organi comunali e può, al fine di emettere il parere sentire i suddetti organi comunali e quanti altri riterrà opportuno per l'espletamento del suo compito. Nel regolamento di funzione del Consiglio saranno disciplinati i criteri di organizzazione e funzionamento della commissione.

L'Art. 101 diventa Art. 115 con le seguenti modifiche ed integrazioni e denominazione

Art. 115 - Revisione dello statuto - Dopo il 7° comma viene aggiunto il seguente:

Le proposte di modifica e/o di revisione dello Statuto entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame positivo dell'Organo Regionale di Controllo.

L'Art. 102 diventa Art. 116 con le seguenti modifiche ed integrazioni e denominazione - Art. 116 - Regolamenti

Al 4° comma le parole “dall'Art. 20” sono sostituite dalle parole “dall'Art. 17”

Il 6° comma viene soppresso in quanto ormai superato, avendo lo stesso avuto piena attuazione. Conseguentemente i commi 7, 8 e 9 diventano rispettivamente 6, 7 e 8.

Il comma 7 (ex 8°) è sostituito dal seguente: tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale e ripubblicazione della durata di giorni 10 da effettuare successivamente all'intervenuta esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

L'Art. 103 diventa Art. 117 con le seguenti modifiche ed integrazioni e denominazione:

Art. 117 - Entrata in vigore - Il 1° comma è sostituito dal seguente:

- Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio successivo all'esame positivo da parte dell'Organo Regionale di Controllo.
- Il 3° comma è soppresso
- Il 4° comma diventa 3° comma
- Dopo il 3° comma aggiungere il seguente 4° comma;
- Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la con-

sultazione presso la sede Comunale e/o presso la Biblioteca Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Le modifiche ed integrazioni allo Statuto del Comune di Minervino Murge innanzi riportate sono state approvate con deliberazioni consiliari n. 5 del 17-01-2000, n. 7 del 21-01-2000, n. 11 del 21-02-2000 e n. 28 del 20-02-2000.

Le sopra richiamate deliberazioni, successivamente

all'intervenuta esecutività e positivo parere dell'Organo di Controllo, sono state affisse all'Albo Pretorio comunale dall'11 aprile 2000 al 10 maggio 2000 per 30 giorni consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio, di apposito avviso sindacale la detta affissione e che le stesse entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla suddetta ripubblicazione.

Minervino Murge, li 11-05-2000

Il Segretario Generale
dr. Leonardo Mazzone

